



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

Determinazione n. 45 del 25/05/2023

OGGETTO: *Cancellazione d'ufficio dei Consorzi con attività esterna. Applicabilità della procedura disciplinata dall'art. 3 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247.*

IL CONSERVATORE

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*;

VISTO l'art. 2612 c.c. che disciplina l'iscrizione nel Registro delle Imprese dei consorzi con attività esterna;

CONSIDERATO che per i consorzi per i quali si sia verificato taluno dei presupposti comunemente considerati elementi sintomatici di inoperatività o di inesistenza dell'impresa, non è prevista una procedura per la cancellazione d'ufficio al pari delle imprese individuali, delle società di persone e delle società di capitali;

VISTO il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 che disciplina la cancellazione d'ufficio delle imprese individuali e delle società di persone non più operative;

VISTO l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce, al comma 1, la competenza del Conservatore del Registro delle Imprese per l'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal D.P.R. 247/2004, dall'art. 2490, VI comma, c.c., nonché per ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte;

CONSIDERATO che il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese dei consorzi con attività esterna di fatto inesistenti verrebbe a porsi in conflitto con la disciplina dei consorzi, che ai sensi dell'art. 2602 c.c. esplicano la loro ragion d'essere nella istituzione di un'*organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese*;

CONSIDERATO che la persistenza negli archivi delle Camere di Commercio di consorzi che presentano elementi sintomatici di inoperatività e inesistenza comportano inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione dei registri, introducendo elementi di incertezza nel regime di pubblicità legale delle imprese e impedendo che il Registro delle Imprese possa adempiere alla sua funzione di rispecchiare la realtà imprenditoriale ed economica del Paese;

CONDIVISA l'esigenza di rimuovere dal Registro delle Imprese posizioni che non trovano più giustificazione in una situazione giuridica sostanziale;

RITENUTO che i consorzi hanno una natura assimilabile alle società di persone e ammettono un coinvolgimento diretto e immediato dei consorziati nella vita associativa;



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

DETERMINA

- che possa essere applicata ai consorzi con attività esterna, per affinità di tutela, la procedura disciplinata dall'art. 3 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247.

Il Conservatore del Registro delle Imprese

Dott. Pietro Esposito

F.to digitalmente